



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti

Via Mercatanti n. 5 Torre D - 02100 Rieti

Tel. 0746/495369

www.opirieti.it - PEC: rieti@cert.ordine-opi.it

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023

E

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023

INDICE

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1.1 Premessa

1.2 Entrata in vigore

1.3 Obiettivi

1.4 Quadro Normativo

1.5 Soggetti destinatari attuatori del Piano

1.6 Elenco Reati

1.7 Principi Generali di comportamento

1.8 Il Whistleblowing

1.9 Formazione, Diffusione, Obblighi informativi

1.10 Gestione del Rischio e Principali Aree e Processi a rischio

2. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2.1 Premessa

2.2 Principali novità

2.3 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.4 Iniziative di comunicazione del Programma Triennale

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1.1 Premessa

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), elaborato in base alla Legge 190/2012, ha l'intenzione di indicare gli obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di dare attuazione alle misure idonee alla prevenzione della corruzione.

A seguito dell'emanazione della L. 190/2012, in virtù delle specificità degli Ordini e delle loro Federazioni/Consigli Nazionali, rimarcate anche a seguito degli interventi volti ad escludere questa tipologia di organismi dalla "spending review" (D.L. del 31 agosto 2013 n.101, convertito dalla L. 125/2013 il 31 ottobre 2013), sono stati sollevati numerosi dubbi circa l'applicabilità della normativa in oggetto, anche per via delle specificità organizzative e amministrative tipiche di questi organismi, in quanto il quadro complessivo della L. 190/2012 si è via via esteso e completato in particolare con:

- Il Testo unico delle disposizioni in materia incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (Dlgs n. 235/2012, in attuazione dell'art. 63 della L. 190/2012)
- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (DLgs n. 3/2013, in attuazione dell'art. 1 della L. 190/2012)
- le Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (DLgs n. 39/2013, in attuazione dell'art. 1 della L. 190/2012)

Così completo, il complesso quadro normativo sancito dalla L. 190/2012, sembrava non dovesse trovare applicazione agli Ordini Provinciali e alle loro Federazioni, che spesso non dispongono di personale amministrativo adeguato e raramente dispongono di personale con un ruolo dirigenziale, ma prima la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, e successivamente la delibera ANAC del 21 ottobre 2014, n. 145, hanno definitivamente sancito il principio con il quale si afferma l'applicabilità agli Ordini professionali delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e decreti delegati, chiarendo che i "suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della Trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013."

Non vi sono pertanto dubbi sul fatto che anche l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, in quanto Ente Pubblico non Economico, vada annoverato, pur tenendo conto delle relative peculiarità, tra i destinatari della normativa in questione.

C'è comunque da sottolineare che il sistema Ordinario non è completamente estraneo alla ragion d'essere della norma stessa, in generale, in quanto fonda la sua natura e la sua funzione come organo sussidiario allo Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale (con l'obiettivo di garantire ai cittadini un diritto costituzionalmente riconosciuto di potersi rivolgere ad una professione preparata professionalmente) anche dal punto di vista etico: a questo proposito basti ricordare che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti fa riferimento al proprio Codice Deontologico in cui è evidente il continuo richiamo al rispetto della normativa con un alto senso etico, e non solo in senso "letterale".

Gli Ordini devono essere in prima linea nella promozione della cultura della legalità, e intervenire quando vi sono comportamenti che mettono in crisi il decoro e la dignità della loro comunità professionale. La diffusione della cultura della legalità è una priorità per tutto il sistema associativo e sociale e il sistema ordinistico deve sentirsi costantemente impegnato, con regole e comportamenti, ad impedire ogni possibile contiguità con illegalità, corruzione, omertà.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti ritiene sia un dovere orientare e indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti gli infermieri alla necessità di attenersi alla formula dell'impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell'operare nel solo interesse della salute della persona.

1.2 Entrata in vigore

Il PTPC entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, ha una validità triennale e potrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, così come previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012.

1.3 Obiettivi

Il PTPC costituisce l'atto attraverso il quale vengono individuate le strategie complessive per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità con riferimento alle attività istituzionalmente svolte dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti.

Gli strumenti finalizzati alla prevenzione e costituenti il Piano medesimo andranno via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al ritorno ottenuto dalla loro applicazione. L'obiettivo finale che si intende perseguire è quello di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole, ovvero una cultura della legalità e dell'etica pubblica tale da realizzare un filtro sempre più stretto verso eventuali tentativi di comportamenti illeciti. I mezzi principali attraverso i quali raggiungere l'obiettivo sono, in particolare:

- la sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente (e quindi a non accettare passivamente il Piano) e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento;
- osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013

1.4 Quadro Normativo

Per la stesura del Piano si è tenuto conto, fra le altre, delle norme di seguito elencate:

- LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU n.25 del 31-1-2018) - Vigente al: 15-2-2018
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento delle sanzioni per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla reintroduzione del reato di falso in bilancio;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell'A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo all'art. 2, commi 2 e 2 bis;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenente Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, rubricato “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla “ricostituzione dei Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”.

Al fine di individuare le aree a rischio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti vengono di seguito considerate le norme che disciplinano le funzioni, i compiti e l'organizzazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti:

1.5 Soggetti destinatari e attuatori del Piano

Premessa necessaria all'inquadramento dei soggetti destinatari e attuatori del Piano è la valutazione della struttura organizzativa dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, il più delle volte privi di personale dipendente o con personale dipendente con funzioni di segreteria, che rende particolarmente difficile e/o complicato, l'applicazione della normativa nella sua interezza.

- **determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale anticorruzione 2016 - ANAC del 03/08/2016 N. 831** - Il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, secondo la delibera di determinazione ANAC, non può essere individuato in un soggetto esterno all'ente (analogamente a quanto avviene per l'organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato). Nelle sole ipotesi in cui gli OPI siano privi di dirigenti, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative; Il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché questi sia privo di deleghe gestionali, escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

- n. 101, l'O.I.V. è assente così come risulta difficile istituire un collegamento fra il Piano della performance, o analoghi strumenti di pianificazione e programmazione, e gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), sulla base di quanto statuito anche dal D.lgs. n. 150/2009.

Nonostante le difficoltà espresse, il PTCP è stato comunque elaborato con l'intento di dare attuazione alle norme sulla trasparenza e all'anticorruzione, garantendo la maggiore coerenza possibile con i principi generali espressi dalle norme e le disposizioni concretamente attuabili in base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari e attuatori del PTPC:

- I componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti;
- Il personale amministrativo;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- La Commissione d'Albo;
- I componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti e i collaboratori;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- Tutti i collaboratori.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati, nonché a tutti coloro che a diverso titolo siano coinvolti nell'attività politico-istituzionale e amministrativa dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

1.5.1 Consiglio Direttivo

È l'autorità di indirizzo politico, disciplinato dal D.Lgs CPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233". In riferimento al P.T.P.C., a questi compete di:

- a) designare il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- b) adottare, su segnalazione del Responsabile della Prevenzione e della corruzione, il PTPC, i suoi aggiornamenti e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- c) valutare e segnalare casi di personale conflitto di interessi, situazioni di illecito e di inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013

il Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente:	BOSCARDIN Maria Grazia
Vice Presidente:	TESTA Anna Lisa
Segretario:	AGOSTINI Andrea
Tesoriere:	VERGARI Isadea
Consiglieri:	ALFREDINI Federico
	BORSETI Rossana
	BOSCOLO ZEMELO Anna
	CAMISOLA Maria Cristina
	CICCAGLIONI Luisa
	MARTELLUCCI Alessandra
	GIAGNOLI Cristina
	GUDINI Mauro
	IAGNEMMA Laura
	RICCO Cristina
	SILVESTRI Serena

1.5.2 Il Consiglio dei Revisori dei Conti

È l'organo di controllo amministrativo contabile, disciplinato dal D.Lgs CPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233" (può essere reso assimilabile all'organismo di controllo interno nelle more di adeguare l'ente alle norme del controllo interno ai sensi del d. lgs 165/2001 e del d.lgs 286/1999). Ai fini del P.T.P.C.:

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- e) valuta e segnala casi di personale conflitto di interessi, situazioni di illecito e di inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in base alla Legge n.3 del 2018, è formato da tre componenti di cui uno supplente, che vengono eletti dall'assemblea provinciale e hanno il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dei bilanci dell'Ordine, vigilare sulla tenuta della contabilità, accertare corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente. La Legge 3/2018, inoltre, ha stabilito che il presidente del Collegio debba essere un membro esterno all'Ordine, iscritto all'Albo dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto:

Presidente:	MERENDI Dott. Marco Valerio
Membro Effettivo:	CATENAZZO Paola
Membro Effettivo:	PAOLINI Nico
Membro Supplente:	CUPPARI Marco

1.5.3 La Commissione d'Albo

La Legge 11 Gennaio 2018 n.3 ha decisamente contribuito al rinnovamento di principi legislativi ormai obsoleti per le **professioni sanitarie**. E lo ha fatto modificando sostanzialmente il decreto legislativo n. 233 del 13 settembre 1946, documento nel quale si definiscono ora i nuovi dettami organizzativi e giuridici degli **Ordini delle Professioni Sanitarie** e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. La modifica in questione si è concretizzata grazie ad alcuni decreti attuativi ad opera del Ministero della Salute che hanno contribuito a specificare tali innovazioni; il Decreto 11 giugno 2019 definisce la "Determinazione della composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche"

Alle Commissioni d'Albo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) Proporre al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'ordine del professionista;
- b) Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- c) Esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- d) Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
- e) valutare le varie domande di iscrizione e cancellazione all'albo che vengono presentate alla segreteria: per valutare s'intende: controllare che l'autodichiarazione resa e la posizione dell'interessato (casellario giudiziale nullo, conferma della laurea/titolo conseguito e regolarità della posizione contributiva/quotedovute all'ordine) sia veritiera e corretta. Per la verifica del casellario e dei titoli di

studio, nonché delle quote provvede la segreteria amministrativa e rendiconta l'esito al referente della commissione albo. La Commissione d'Albo porta all'attenzione del Consiglio Direttivo tutte le domande/variazioni all'Albo che vengono presentate/richieste, validate e regolari.

La Commissione D'albo risulta così composta:

Presidente: TROVATELLI Emilia
Vice Presidente: CAVOLATA Michela
Segretario: BULONE Francesca
Consiglieri: CAROSELLI Maria Grazia
FASCIOLO Ottavio
MICHELI Simone
PRINCIPESSA Sara

1.5.4 Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Con delibera del 12 febbraio 2021, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti ha proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona di **Laura IAGNEMMA**. Detta nomina è stata registrata sul sito ANAC. La scelta, per ragioni connesse alle ridotte dimensioni dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti e per il fatto che la normativa non consente di designare quale Responsabile della prevenzione della corruzione un soggetto con responsabilità decisionali e gestionali.

Al Responsabile competono le seguenti attività/funzioni:

- a) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti (art. 1, comma 8, della legge 190/2012);
- b) definire procedure e metodi appropriati per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- c) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10, lettera a);
- d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lettera a);
- e) verificare, d'intesa con i responsabili delle aree interessate, l'effettiva e possibile rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b);
- f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lettera c);

In caso di commissione, all'interno dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano della prevenzione della corruzione e di avere osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge n. 190/2012;
- b) di avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione cura che nell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tal fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione della disposizioni del d.lgs. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo al personale e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito della Federazione (art. 20 d.lgs. 39/2013). La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

1.5.5 Il personale in servizio presso amministrazione - OPI di Rieti

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti ha proprio personale dipendente che si attiene alle regole di comportamento previste dal regolamento (Codice di Comportamento) e partecipa al processo di gestione del rischio con il compito di:

- a) segnalare le situazioni di illecito al referente e al responsabile dell'anticorruzione,
- b) segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

1.5.6 Altri componenti

I componenti dei gruppi di lavoro, i consulenti, i collaboratori, e i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e/o altri soggetti che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti:

- a) Segnalano le situazioni di illecito e si adeguano e si impegnano ad osservare le disposizioni al Codice etico e di comportamento dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti.

1.6 Elenco dei reati

Il PTPC è redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell'ente. L'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- 1) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- 3) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 4) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 5) Concussione (art. 317 c.p.);
- 6) Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- 7) Peculato (art. 314 c.p.);
- 8) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- 9) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- 10) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
- 11) False comunicazioni sociali (art. 2621 bis Codice Civile)
- 12) Falso in bilancio

1.7 Principi generali di comportamento

Il PTPC dispone l'adozione, da parte dei destinatari degli obblighi anticorruzione, di un proprio Codice di comportamento, al fine di prevedere regole comportamentali specifiche che indirizzino il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide

comportamentali per i vari casi. A tal fine risulta applicabile quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Di tale Codice l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti deve dare comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed invio a ciascun collaboratore/amministratore; deve altresì esserne previsto l’opportuno adeguamento, al fine di consentirne l’applicabilità anche ai soggetti legati all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti da rapporti di collaborazione/consulenza.

In merito ai contenuti del Codice, è fatto divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare le ipotesi di reato disciplinate dagli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa sia che tale azione abbia successo, sia nel caso rimanga a livello di tentativo. Evitare quindi:

- a) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- c) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

1.8 Il whistleblowing

Salva la responsabilità e le conseguenze per calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria, o segnala al proprio superiore o al consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio operato, non può essere licenziato, sanzionato, sottoposto a misura discriminatoria per motivi collegati alle iniziative di cui trattasi.

Le stesse regole valgono per gli infermieri che, aderendo al progetto per l’anticorruzione indetto dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti al fine di favorire l’emergere di situazioni di illegalità o di possibili miglioramenti dell’organizzazione della professione infermieristica, decidesse di segnalare al Consiglio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, condotte illecite e/o pressioni subite o di cui sia venuto a conoscenza e provenienti sia da ambienti esterni alla professione che interni ad essa.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

1.9 Formazione, Diffusione e Obblighi Informativi

A i fini dell’efficace attuazione del Piano, è obiettivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti

garantire a tutti i destinatari la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta e delle procedure ivi contenute.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti nel rappresentare la volontà di non volersi sottrarre alle esigenze di trasparenza, partecipa al percorso di formazione proposto dalla FNOPI in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione, che prevede tre obiettivi principali:

- a) la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione e di illegalità;
- b) l'aumento delle capacità di scoprire questi casi;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione rendendo i discenti partecipi e attivi nel riconoscere un processo in continuo divenire.

Il corso è mirato al sistema ordinistico e all'interno di questo alla peculiarità della professione infermieristica.

La legge 190/2012 prescrive inoltre che il Piano di Prevenzione della Corruzione imponga, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del Piano. Pertanto coloro che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento devono darne informazione al predetto Responsabile. Comunque almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al Responsabile del Piano Anticorruzione, anche cumulativamente, da parte dei soggetti competenti, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati.

1.10 Gestione del Rischio e Principali Aree e Processi a rischio

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Ente con riferimento al rischio corruzione. La gestione del rischio si articola in varie fasi, che sono:

1. Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione
2. La valutazione del rischio per ciascun processo
3. Trattamento del rischio

1.10.1 Individuazione delle Aree di Rischio

In osservanza di quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e del PNA 2013 e PNA 2016 del 03/08/2016 n.831 e successivi, si è provveduto ad analizzare eventuali aree dove possano verificarsi processi più frequentemente soggetti al rischio corruttivo, attuando quindi misure di prevenzione e tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti è un Ente pubblico non economico indipendente e ausiliario dello Stato con 1606 iscritti alla data del 01/01/2020.

- b) l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti ha due dipendenti.
- c) In questa analisi è stato considerato il bilancio da cui sono state analizzate le varie entità delle voci, per la gestione e pubblicizzazione delle quali e come una delle azioni per la prevenzione è stata già implementata la pubblicazione sul sito del bilancio stesso.
- d) l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti non è collegato a società partecipate o fondazioni.

Di seguito si riporta la specifica delle quote/contributi a carico dell'Ordine. La quota pro-capite annua dovuta all'Ordine da parte degli iscritti è di € 70,00 di cui l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti provvede a versare:

- **€ 10.00** destinata alla Federazione Nazionale OPI;

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione bilancio.

- e) L'inserimento degli iscritti nell'Albo professionale è sottoposto alle verifiche di Legge previste dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 pubblicate sul portale della Federazione Nazionale OPI e collegate tramite link nel sito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti.
- f) I rappresentanti del Consiglio, della Commissione d'Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine delle professioni Infermieristiche di Rieti, durano in carica 4 anni, e sono eletti con criteri definiti dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, nel corso della stesura di questo PTCP, e valutando le attività tipiche, ha ritenuto che le Aree di rischio individuate dalla L. 190/2015 siano sufficienti, con gli opportuni accorgimenti, a dare il quadro completo della situazione; in particolare, le Aree di Rischio individuate sono:

1. Formazione professionale continua
2. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Formazione professionale continua

Processi rilevanti :

- Esame e valutazione da parte del Consiglio Direttivo delle domande di autorizzazione degli enti erogatori dei corsi di formazione

- Esame offerte formative e attribuzione crediti formativi professionali
- Vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione

Possibili eventi rischiosi

- Mancata valutazione di richieste pervenute, carenza di controlli o mancato rispetto dei Regolamenti Interni, alterazioni documentali per favorire alcuni soggetti
- Impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti
- Inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione

Possibili misure di prevenzione da adottare

- Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti in capo agli enti autorizzati all'erogazione della formazione;
- Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate ad eventi formativi;
- Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti formativi ai professionisti.

Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Processi rilevanti :

- *Necessità di attivare consulenze;*
- *Affidamento di incarichi professionali a fornitori di servizi in risposta a specifiche esigenze.*

Possibili eventi rischiosi

- *Carenza di controlli o mancato rispetto dei Regolamenti Interni, alterazioni documentali per favorire alcuni soggetti.*

Possibili misure di prevenzione da adottare

- *Elaborazione di elenchi di esperti;*
- *Ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.*

1.10.2 Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

La valutazione del rischio è alta.

Data l'assenza di criteri oggettivi di valutazione, il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dall'alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici. In particolare, per ciò che riguarda i compensi e rimborsi agli organi istituzionali, l'assenza di un Regolamento di missione l'assenza di un'adeguata regolamentazione che definisca i criteri, tempi e modi per la partecipazione ad impegni diversi da quelli prettamente istituzionali o previsti dalla Legge, fa sì che la valutazione del rischio sia alta.

Così come, in relazione a premi, contributi o sovvenzioni il rischio è alto perché mancano criteri predefiniti circa tempi, modi di attribuzione sistema di valutazione e individuazione delle commissioni valutative.

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio sono:

1. adozione di Regolamento di missione, che definisca criteri, tempi e modi per la partecipazione ad impegni diversi da quelli prettamente istituzionali o previsti dalla Legge;
2. adozione di un regolamento che definisca le procedure per la concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati, ivi inclusi i bandi a premi;
3. mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'OPI, definizione delle competenze e dei responsabili, distinguendo, ove possibile, il responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto finale, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 39/2013, con particolare riguardo ai casi d'incontenibilità ed incompatibilità;
4. obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento, sia per ciò che riguarda le delibere di adozione dei pareri e degli interventi (rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell'ente e ai tempi procedurali nonché la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990) sia per ciò che riguarda la nomina e/o individuazione dei soggetti incaricati che dovranno essere preceduti dalla definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione. Laddove possibile e a parità di requisiti si deve ricorrere al sorteggio;
5. verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
6. conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato, previa individuazione del titolare del potere sostitutivo che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, l'organo di governo individua nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
7. monitoraggio dei rapporti tra OPI di Rieti ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
8. monitoraggio dei tempi procedurali;

9. implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire:
- a. la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 - b. la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati;
 - c. la verifica del controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti;
 - d. la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.

2. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2.1 Premessa

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti si impegna in fase di prima applicazione della normativa in materia di Trasparenza e Integrità a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) deve intendersi collegato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sulla base della considerazione che la trasparenza rappresenta già di per sé una misura di prevenzione consentendo il controllo da parte degli utenti sullo svolgimento dell'attività amministrativa.

L'integrazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, inoltre deriva necessariamente dall'unificazione delle responsabilità in un unico soggetto e dalle ridotte dimensioni.

Tutta la collettività può accedere alle informazioni pubbliche, favorendo in questo modo forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dalla Costituzione all'art. 97.

I beneficiari del PTTI sono da una parte i portatori di interesse esterni che sono messi a conoscenza delle attività e delle regole dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti con cui interagiscono; d'altra parte, lo stesso Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti deve misurarsi e confrontarsi con le altre amministrazioni pubbliche nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio offerto, perseguendo l'incremento delle misure di trasparenza e di conseguenza il sostegno della cultura della legalità e dell'integrità e la prevenzione di fenomeni corruttivi.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti è un Ente di diritto pubblico (ente pubblico non economico) dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. Esso si qualifica come una istituzione di autogoverno della Professione infermieristica riconosciuta dalla legge che rappresenta a livello Provinciale la professione dell'Infermiere. In qualità di Ente sussidiario dello Stato alla sorveglianza della professione, l'attività espletata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti è preordinata alla tutela dell'interesse della collettività e a garantire la professionalità dell'infermiere nel rapporto con l'utente. Il numero degli infermieri iscritti è di 1664 con data di riferimento alla sottoscrizione del presente documento.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti definisce i dettami deontologici che regolano la vita ordinistica e i comportamenti dell'Infermiere finalizzati alla tutela del diritto dei cittadini, costituzionalmente tutelato, di potersi rivolgere ad una professione "degnata e capace", organizzata in un sistema ordinistico super partes: che non lavora né per gli iscritti come un sindacato, né per sé come una corporazione e nell'unico interesse del Paese.

A livello provinciale:

- sovrintende e tutela la professione dell'Infermiere nell'interesse della collettività;
- è centro propulsivo per la crescita culturale e lo sviluppo professionale dell'Infermiere;
- vigila sul decoro e dell'indipendenza della professione dell'Infermiere;
- esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine;
- dirime eventuali controversie tra Ordine delle Professioni Infermieristiche e cittadini o enti che riguardano l'esercizio della professione come disciplinato dal Codice Deontologico della categoria;
- promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti all'Ordine;
- designa i rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni.

La struttura organizzativa dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti viene curata da tutto il personale amministrativo.

2.2 Principali Novità

Con riferimento alla normativa vigente è stato creato un link "Trasparenza", posizionato in modo chiaro e visibile sull'home page del sito istituzionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti: www.opirieti.it, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è prevista dalla stessa normativa ed elencati secondo la tabella allegata al Decreto n. 33/2013 e nell'Allegato alla delibera ANAC n. 50/2013.

Le funzioni ed i poteri del Responsabile per la Trasparenza presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, sono attribuite nella persona di Laura Iagnemma, come da delibera del 12/02/2021 del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti.

Con riguardo all'accesso civico, visti gli ordinari 30 giorni di tempo previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n.33/2013 per evadere le istanze di accesso civico pervenute, si dispone, anche ai fini delle conseguenti diverse responsabilità previste dal D.Lgs. n. 33/2013, che:

- a. si ha ritardo nell'evasione dell'istanza di accesso civico in caso di perdurante mancata risposta all'istante tra il 31° ed il 45° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali dati dalla legge;
- b. si ha mancata risposta all'istanza di accesso civico, in caso di mancata risposta perdurante dal 46° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali.

L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, non in forma anonima, unicamente nei confronti del Responsabile per la Trasparenza ed esclusivamente attraverso la compilazione e il successivo invio del modello di richiesta di ACCESSO CIVICO pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'area Trasparenza oppure richiesto presso la segreteria.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, al Responsabile della trasparenza della Federazione va presentata la richiesta di accesso civico.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

2.3 Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2021–2023, per promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, tramite l'adeguamento ai principi di cui al d. lgs 165/2001 e al d. lgs 190/2012

Gli obiettivi operativi sono:

- individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari;

- garantire la conoscenza diffusa e l'accessibilità totale delle informazioni relative al modo in cui le risorse sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTTI viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale sul sito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, informando i diversi stakeholders, che sono stati individuati nella FNOPI, negli Ordini Provinciali, nei cittadini, nel Ministero della Salute, nel Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, ed ancora l'ANAC, i Sindacati e le maggiori Associazioni dei consumatori.

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rieti, per ciò che riguarda la redazione del PTTI, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC, è stato coinvolto l'intero consiglio Direttivo.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

2.4 Iniziative di comunicazione del Programma Triennale

Il Piano verrà segnalato agli iscritti all'Ordine nel corso della Assemblea annuale.

RICHIESTA di ACCESSO CIVICO

art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Rieti, 19/03/2021

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA OPI RIETI

La/il sottoscritta/o COGNOME NOME

NATA/O a PROV. (.....) il

RESIDENTE in PROV. (.....)

VIA N.....

EMAIL TEL.

IN QUALITÀ DI

CHIEDE

- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 la pubblicazione del o l' accesso al..... al fine di prenderne visione e/o ottenerne copia;
- la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza e/o la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto .

Indirizzo per le comunicazioni:.....[

Luogo e data Firma

(Si allega fotocopia del documento di identità)

Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica

Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Prov. (_____)

e residente in _____

alla Via/piazza _____

in qualità di Consigliere dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di RIETI sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti

D I C H I A R A

- Che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, rispetto ai procedimenti amministrativi fino ad oggi seguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L.241/90 ed art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle misure previste dal PNA;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali e sopravvenuti motivi ostativi.

RIETI, li

IN FEDE
